

Direzione Tecnica
M.Ferraro

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caracci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo) Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo) Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione. Impiego ALn 668 e ALn 663 dotate di SSB/SSC interfacciato con il dispositivo di comando frenatura (piastra pneumatica) del Vigilante, munito di Commutatore Esclusione Vigilante (CEV) e di funzione "controllo condizione treno fermo".

Gli art. 25 e 27, commi 3 del D.L.vo del 10 agosto 2007 n. 162 dispongono che "in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché dal D.L.vo dell'8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto" e "al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinato dall'art. 4 resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A."

Per quanto sopra si prescrive quanto di seguito indicato.

Sui Sottosistemi di Bordo SSC installati sulle ALn 668 e ALn 663, interfacciati con il dispositivo di comando frenatura (piastra pneumatica) del Vigilante e muniti del Commutatore Esclusione Vigilante (CEV), è in corso di attivazione la funzionalità di



“controllo condizione treno fermo per Riconoscimento Atto Partenza (funzione RAP)” con l’installazione sul banco di guida di un apposito pulsante a fungo (pulsante RAP).

La condizione di “treno fermo” si perde al superamento della velocità di 3 km/h circa; 2,5 secondi dopo la perdita della condizione di “treno fermo” si attiva una segnalazione acustica; 5 secondi dopo la perdita della stessa condizione viene comandata in automatico la frenatura d’urgenza del convoglio.

La pressione e il successivo rilascio del pulsante RAP, dopo la perdita della condizione di “treno fermo” ma entro 5 secondi dalla perdita della stessa condizione, evita il comando automatico della frenatura d’urgenza e tacita la segnalazione acustica, se già attivata.

La presenza della funzione e del pulsante RAP deve essere riportata sui libri di bordo del rotabile con apposita annotazione.

Alla luce di quanto sopra, ad integrazione dell’Allegato XIV quinquies e della Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2007\0000678 del 29/03/2007 “Impiego ALn668/ALn663 dotate di SSB/SSC interfacciato con il dispositivo di comando frenatura (piastra pneumatica) del Vigilante, funzionante anche con il dispositivo Vigilante escluso e, in tal caso, senza la funzionalità di controllo convoglio fermo”, l’agente di condotta in servizio sulle ALn 668 o 663 dotate di SSB/SSC con le caratteristiche di cui all’oggetto, ad ogni avviamento del convoglio deve premere e quindi rilasciare il pulsante RAP successivamente alla perdita della condizione di treno fermo ed entro 5 secondi dalla perdita della condizione stessa, indipendentemente dalla posizione del commutatore CEV. Il mancato o errato azionamento del pulsante RAP comporta l’intervento automatico della frenatura d’urgenza.

Le Imprese Ferroviarie interessate restano incaricate di informare il dipendente personale.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Michele Mario Elia